

Comunicato stampa

Data:
4 settembre 2017

Embargo:

Contatto:
Vinzenc Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenc.mathys@finma.ch

La FINMA apre l'indagine conoscitiva concernente la revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adatta l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Il disegno di ordinanza contiene una serie di misure susseguenti al rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI. D'ora in poi le informazioni sull'avente economicamente diritto devono essere verificate e le informazioni sui clienti regolarmente aggiornate. La FINMA sottopone l'ordinanza a un'indagine conoscitiva che si concluderà il 16 ottobre 2017.

Nel quadro del quarto esame dei paesi, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha conferito alla Svizzera buoni voti, tuttavia ha constatato varie carenze nel dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera viene pertanto sottoposta a una procedura che prevede un approfondito esame susseguente. Affinché possa uscire da tale procedura, la Svizzera deve altresì apportare una serie di adeguamenti all'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Il progetto fa parte di un pacchetto complessivo di misure successive alla pubblicazione del rapporto di valutazione del GAFI, in merito al quale il Consiglio federale ha già informato nel suo [comunicato stampa del 28 giugno 2017](#), ribadendo in esso la necessità di procedere alla revisione dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. La revisione va a colmare le carenze constatate e fissa le conoscenze ottenute dalla FINMA nel quadro della sua prassi di vigilanza e di *enforcement*. In merito al progetto di revisione, la FINMA avvia un'indagine conoscitiva, che si concluderà il 16 ottobre 2017. L'entrata in vigore dell'ordinanza rivista è prevista soltanto nel 2019.

Una novità fondamentale è costituita dal fatto che, d'ora in poi, gli intermediari finanziari dovranno verificare le informazioni sull'avente economicamente diritto anche qualora i clienti siano classificati a rischio normale e aggiornare regolarmente le informazioni su di essi. Al riguardo, la FINMA suggerisce di applicare un approccio basato sui rischi, che conferisce agli intermediari finanziari una certa flessibilità nell'applicazione. Ciò riguarda segnatamente la portata degli atti di verifica come pure la frequenza e la modalità degli aggiornamenti.

La revisione parziale dell'ordinanza concretizza ulteriormente i requisiti posti agli intermediari finanziari che possiedono succursali o società di gruppo all'estero per quanto concerne la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione. La gestione dei rischi degli intermediari finanziari deve prevedere ulteriori misure di diligenza, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di società di sede e strutture complesse come pure le relazioni con i paesi a rischio elevato. Inoltre, la FINMA abbassa la soglia per le transazioni in contanti e la sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale non quotati in borsa, portandola al livello richiesto dal GAFI di 15 000 franchi. Finora, in Svizzera, i clienti e gli aventi economicamente diritto dovevano essere identificati unicamente se la transazione raggiungeva i 25 000 franchi.